

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

22 Febbraio 2021

Alle aziende associate

L'ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CIG-COVID PREVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Dopo aver illustrato le condizioni per poter fruire dell'esonero contributivo previsto dal "Decreto Ristori" (si veda a tal proposito la nostra circolare n. 75/2021), l'Inps ora, con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, passa a fornire le istruzioni operative per l'applicazione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale per Covid 19, previsto dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Requisiti dei datori di lavoro

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli del settore agricolo. L'esonero può essere fruito per le matricole Inps delle unità produttive per le quali, nelle mensilità di maggio e/o di giugno 2020, siano state fruito, anche parzialmente, le tutele previste dagli ammortizzatori per Covid 19.

In caso di cessione di ramo d'azienda, il diritto alla fruizione dell'esonero permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario della possibilità di fruire dello stesso.

In caso invece di fusione (sia per unione che per incorporazione), l'esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di fusione.

Misura dell'esonero

L'esonero è pari alle ore di integrazione salariale fruito, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. Nel dettaglio, l'importo dell'agevolazione è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei citati mesi.

L'ammontare dell'esonero così determinato, costituisce l'importo massimo riconoscibile ai fini dell'agevolazione, da fruire entro il 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Altri requisiti che l'azienda deve avere

Il diritto alla fruizione dell'esonero è inoltre subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed ai seguenti requisiti:

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Tacito, 40 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Masaccio 15 – 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812

- regolarità negli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell'esonero e quindi fino al 31 marzo 2021.

Cumulabilità con altri esoneri

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta ed a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Allegato: circolare Inps n. 30 del 19 febbraio 2021

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

